



Andrea M. Lanz

ISPRA

La Linea Guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti

Rimini, 9 novembre 2018



GdL n. 15 “Classificazione dei rifiuti”

- ✓ Istituito nell’ambito del [programma triennale 2014-2016](#)
- ✓ Le attività hanno subito una sospensione, in particolar modo a causa della mancanza dei criteri europei di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 – ecotossico
- ✓ [I lavori sono ripresi nel 2018](#)

OBIETTIVI

Definizione di criteri omogenei di classificazione dei rifiuti.

L'attività si rende necessaria tenuto conto delle:

- difformità interpretative riscontrate sul territorio nazionale
- modifiche normative a livello europeo



Composizione del GdL

ISPRA  **ISPRA**
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

ARPA Piemonte  **Arpa**
PIEMONTE
Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale

ARPA Lombardia



ARPA Veneto  **arpav**
Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto

ARPA Friuli Venezia Giulia



ARPA Liguria  **ARPAL**
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

ARPA Marche



ARPA Lazio





Normativa di riferimento

Normativa sulla classificazione delle sostanze e miscele pericolose e metodi di prova:

- ✓ Regolamento 2008/1272/CE (regolamento CLP)
- ✓ Regolamento 2008/440/CE (metodi di prova)

Normativa specifica sulla classificazione dei rifiuti:

- ✓ decisione 2000/532/CE così come modificata dalla decisione 2014/955/UE
- ✓ allegato III alla direttiva 2008/98/CE così come modificato da:
 - ✓ regolamento 2014/1357/UE per le caratteristiche da HP1 a HP13 e per HP15
 - ✓ regolamento 2017/997/UE per la caratteristica HP14

Per i POPs citati dalla decisione 2014/955/UE:

- ✓ limiti specifici di cui all'allegato IV al regolamento 2004/850/CE

Per HP9 la direttiva 2008/98/CE rimanda a normative e linee guida nazionali. In Italia:

- ✓ DPR 254/2003 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179)



Comunicazione della Commissione relativa agli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”

- ✓ Il **9 aprile 2018** è stata pubblicata, sulla GU dell’Unione Europea n.124/2018, la Comunicazione della Commissione (2018/C 124/01) contenente gli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”
- ✓ L'obiettivo è quello di fornire orientamenti tecnici su alcuni aspetti della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti («direttiva quadro sui rifiuti») e della decisione 2000/532/CE della Commissione relativa all'elenco dei rifiuti («elenco dei rifiuti»), come modificate nel 2014 e nel 2017
- ✓ La **Comunicazione mira a fornire chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese** (ad esempio per le autorizzazioni), **riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti**, segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi



Contenuto della linea guida SNPA

- ✓ **Inquadramento normativo** (principali riferimenti normativi e linee guida tecniche, descrizione dei criteri di valutazione delle varie caratteristiche di pericolo e della procedura di attribuzione del codice dell'elenco europeo ai sensi della normativa comunitaria);
- ✓ **Definizione di uno schema procedurale** per fasi, ai fini dell'attribuzione del codice e per la valutazione della pericolosità del rifiuto;
- ✓ **Descrizione dell'elenco europeo dei rifiuti** ed esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti;
- ✓ **Criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e dei POPs** (definizioni e limiti previsti dalla normativa, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e definizione di approcci metodologici, schema decisionale per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo)



Esempio di schema procedurale complessivo

Fase 1

Il rifiuto ricade nell'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti?

no

Non si applica la normativa sulla classificazione dei rifiuti; si deve fare riferimento alla normativa specifica

si

Fase 2

non pericoloso

codice non pericoloso

Che tipo di codice è previsto per il rifiuto?

codice pericoloso

pericoloso

voce specchio

Le caratteristiche di pericolo possedute dal rifiuto devono essere comunque individuate ai fini della sua gestione

Fase 3

Sono attuate le necessarie valutazioni per acquisire un'adeguata conoscenza della composizione del rifiuto in relazione alle sostanze pericolose potenzialmente presenti?

no

si

Il contenuto delle sostanze pericolose e/o i risultati delle prove evidenziano la sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo da HP1 a HP15 e/o il contenuto di POPs è tale da conferire pericolosità al rifiuto?

si

pericoloso


no

non pericoloso



Esempio di schema procedurale per l'individuazione del possibile codice dell'elenco europeo da attribuire al rifiuto (fase 2)

Si individua il pertinente capitolo dell'elenco europeo dei rifiuti, nonché il sottocapitolo, sulla base del processo di origine del rifiuto, scegliendo tra uno dei capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20.





Esempio di schema procedurale per l'individuazione del possibile codice dell'elenco europeo da attribuire al rifiuto (fase 2)



Nell'elenco, alcuni rifiuti sono individuati **esclusivamente da codici non pericolosi, ossia da codici non asteriscati e non accompagnati da corrispondenti voci specchio pericolose**. Ad esempio, il codice 03 03 01 (scarti di corteccia e legno) identifica un rifiuto non pericoloso derivante dalla produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone (sub capitolo 03 03) che non presenta alcuna corrispondente voce specchio pericolosa. **Il suddetto rifiuto è sempre classificato come non pericoloso in base all'origine**. Al riguardo, gli "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti" riportano quanto segue: "qualora un rifiuto sia assegnato a una voce ANH (Absolute Non Hazardous, voce assoluta di non pericolo), lo stesso è classificato come non pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se detto rifiuto debba essere classificato come non pericoloso"



Esempio di schema procedurale per l'individuazione del possibile codice dell'elenco europeo da attribuire al rifiuto (fase 2)



pericoloso

Nell'elenco, alcuni rifiuti sono individuati **esclusivamente da codici pericolosi, ossia da codici asteriscati e non accompagnati da corrispondenti voci specchio non pericolose**. Ad esempio, il codice 05 01 03* individua le morchie depositate sul fondo dei serbatoi derivanti dalle operazioni di raffinazione del petrolio tale codice non è accompagnato da una voce specchio non pericolosa e si riferisce a un rifiuto da classificarsi sempre come pericoloso in base all'origine. **La ricerca delle caratteristiche di pericolo associate a un rifiuto pericoloso sarà necessaria ai fini della successiva gestione dello stesso.**

Gli "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti" riportano quanto segue: *"qualora un rifiuto sia assegnato a una voce AH (Absolute Hazardous, voce assoluta di pericolo), è classificato come pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se debba essere classificato come pericoloso. Tuttavia, sarà necessario procedere con le fasi [successive, ndr] al fine di determinare quali siano le caratteristiche di pericolo presentate dal rifiuto in questione [...]"*.



Esempio di schema procedurale per l'individuazione del possibile codice dell'elenco europeo da attribuire al rifiuto (fase 2)



Voce
specchio

Nell'elenco, alcuni rifiuti sono individuati da voci specchio, ossia da due o più voci tra loro correlate, di cui almeno una pericolosa ed almeno una non pericolosa.

Un rifiuto rientrante in questa fattispecie può essere classificato come pericoloso o non pericoloso in funzione della sussistenza o meno di una o più caratteristiche di pericolo. Pertanto se un rifiuto è assegnato a un gruppo di voci alternative, occorre procedere ad una valutazione più approfondita ai fini della sua classificazione. Al riguardo, gli "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti" riportano quanto segue: "qualora sia possibile scegliere tra assegnare una voce MH (Mirror Hazardous, voce specchio pericolosa) o una voce MNH (Mirror Non hazardous, voce specchio non pericolosa), è necessario procedere con le fasi [successive, ndr] del processo di classificazione in maniera da determinare, sulla base dei risultati di tali indagini, se assegnare una voce MH o una voce MNH".

La schema procedurale delle linee guida prevede il passaggio alla successiva fase 3.



Eccezioni alla procedura di attribuzione del codice

Per le voci non pericolose senza voce specchio pericolosa, l'unica eccezione al principio di attribuzione automatica del codice è descritta all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti.


In tale paragrafo è stabilito che **se l'autorità competente dello Stato membro interessato ritiene che, sulla base di prove adeguate, un dato rifiuto al quale viene assegnato un codice non pericoloso debba in realtà essere classificato come pericoloso, esso può essere considerato come pericoloso.**

Analogamente, per i rifiuti pericolosi l'unica eccezione è data dal caso in cui lo Stato membro interessato ritenga che il rifiuto in questione non sia pericoloso, sulla base della presentazione di prove adeguate a sostegno, in linea con l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro sui rifiuti.

In entrambi i casi sopra menzionati, lo Stato membro deve procedere a comunicare alla Commissione, la variazione della classificazione del rifiuto, in vista di eventuali future modifiche dell'elenco dei rifiuti



Voci specchio (fase 3)



In generale, tenuto anche conto di quanto riportato negli Orientamenti della Commissione europea, la conoscenza della composizione di un rifiuto può essere ottenuta attraverso diversi metodi, quali:

- ✓ la conoscenza del processo o dell'attività di origine;
- ✓ l'utilizzo delle informazioni contenute nei documenti di accompagnamento del prodotto divenuto rifiuto (ad esempio, schede di sicurezza);
- ✓ il ricorso a banche dati sulle analisi dei rifiuti;
- ✓ l'effettuazione di analisi chimico-fisiche



Criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e dei POPs

La linea guida **analizza le singole caratteristiche di pericolo proponendo, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa di settore, possibili approcci metodologici.**

L'analisi dei criteri si riferisce, in particolare, ai seguenti aspetti:

- ✓ definizione data, dalla normativa di settore, alla specifica caratteristica di pericolo;
- ✓ criteri di valutazione della caratteristica di pericolo e valori limite fissati dalla normativa;
- ✓ valori soglia (*cut-off values*) fissati dalla normativa, ove previsti;
- ✓ metodi di prova per la valutazione della caratteristica di pericolo sulla base delle procedure indicate dalla normativa CLP. La possibilità di ricorrere a tali metodi è espressamente richiamata al secondo trattino dell'elenco riportato al paragrafo 2 dell'allegato alla decisione 2000/532/CE.

Sulla base di tale analisi viene individuato un possibile approccio metodologico per la valutazione della specifica caratteristica di pericolo. L'analisi dei metodi di prova è, prevalentemente, effettuata prendendo come riferimento le linee guida applicative dell'ECHA.




Esempio: HP5 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione

La caratteristica di pericolo HP5 è valutata in relazione alla concentrazione delle singole sostanze identificate dalle pertinenti classi, categorie e indicazioni di pericolo. Fanno eccezione, per i rifiuti liquidi o contenenti una fase liquida, le sostanze appartenenti alla classe Asp. Tox. 1 (H304) per le quali si applica il principio dell'additività. Pertanto, un rifiuto è classificato HP5 se:

- ✓ contiene una o più sostanze classificate H370 o H372 in concentrazione singola $\geq 1\%$; e/o
- ✓ contiene una o più sostanze classificate H371 o H373 in concentrazione singola $\geq 10\%$; e/o
- ✓ contiene una o più sostanze classificate H335 in concentrazione singola $\geq 20\%$; e/o
- ✓ contiene una o più sostanze classificate H304, è un fluido o contiene una fase fluida e sono verificate le seguenti condizioni:
 - ✓ $\sum H304 \geq 10\%$; e
 - ✓ viscosità cinematica totale (a 40 °C) $\leq 20,5 \text{ mm}^2/\text{s}$.



Esempio: HP5 – Schema decisionale





Alcuni aspetti da approfondire e sviluppare (anche in fase di applicazione delle linee guida)

La procedura di classificazione dei rifiuti presenta diversi elementi di complessità.

Tra i vari aspetti da approfondire rientrano i seguenti:

- ✓ sulla base della semplice lettura della descrizione alcune voci dell'elenco non trovano immediata collocazione (rifiuto pericoloso, non pericoloso, voce specchio);
- ✓ alcune voci, che in base alla descrizione risulterebbero voci specchio pericolose, non hanno una corrispondente voce non pericolosa all'interno dell'elenco;
- ✓ incertezza di misura e procedura di campionamento;
- ✓ per la caratteristica di pericolo ecotossico (HP14), da diversi anni è aperta la questione sulle **tipologie di metodi di prova da applicare in alternativa al metodo delle sommatorie delle concentrazioni delle sostanze pericolose.**



Caratteristica HP14

Come è noto, in base alla normativa, i luogo dei metodi di calcolo basati sulle concentrazioni delle sostanze pericolose si può fare ricorso ai metodi di prova. Tenuto conto di quanto riportato al punto 1 del paragrafo “Valutazione e classificazione” dell’allegato alla decisione 2000/532/CE **“laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova”**. Tale approccio è richiamato anche dall’ottavo considerando del regolamento 2017/997/UE.

Attualmente, per i metodi di prova il riferimento espressamente richiamato dalla decisione 2000/532/CE e dal regolamento 2017/997/EU è rappresentato dal **regolamento 2008/440/CE** relativo ai metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006



GRAZIE PER L'ATTENZIONE
